

Prod. Positivo E



Cooperativa Penelope

Comunità Alloggio per Anziani "La Valle dell'Eden"

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO che

a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO che

La Cooperativa: Penelope Società Cooperativa Sociale Onlus con sede Legale a Palmi Via San Leonardo, 172 89015 C.F. 02343680803, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l'applicazione delle norme sopra indicate

**Penelope, Società Cooperativa Sociale Onlus Via San Leonardo, 172 89015 Palmi (RC)
P.Iva 02343680803 Tel. e fax 0966.46688 — Cell. 339.5058539- 393.4315161**

Pec: penelopeonlus@pec.it e-mail melcarme@tiscali.it

Inail: Reggio Calabria 18014453/87

Inps: Reggio Calabria 6704391404

Pat: 20018997/41

N° iscrizione 02343680803 - REA: 163014

Data Iscrizione: 25.07.2005 – durata ditta 31.12.2050

Iscrizione Albo Provinciale n° 29 sez. A con det. n. 1581/2012 Reg. Gen. Verbale n. 1 del 12.03.2012

Iscrizione Albo Società Cooperative n° A169703 del 30.09.2005



ed ha manifestato disponibilità ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni stabilite dalle Assistenti Sociali UEPE di Reggio Calabria in accordo con le parti.

SI STIPULA

La seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott.ssa Concettina Epifanio, Presidente ~~RE~~ del Tribunale ordinario di Palmi, giusta delega di cui in premessa, e la Cooperativa Penelope, qui rappresentata dalla Dott.ssa Melissari Carmela, nata a Palmi (RC) il 09.12.1967 che interviene nella sua qualità di Rappresentante Legale della Cooperativa

ART. 1

Attività da svolgere

La Cooperativa si impegna a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, nella misura non superiore a n. 2 unità contemporaneamente (Indicare il numero delle unità impiegabili contemporaneamente), la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

La Cooperativa specifica che presso la propria struttura l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto:

1. a) prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
2. b) prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ART. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Penelope, Società Cooperativa Sociale Onlus Via San Leonardo, 172 89015 Palmi (RC)

P.Iva 02343680803 Tel. e fax 0966.46688 — Cell. 339.5058539- 393.4315161

Pec: penelopeonlus@pec.it e-mail melcarme@tiscali.it

Inail: Reggio Calabria 18014453/87

Inps: Reggio Calabria 6704391404

Pat: 20018997/41

N° iscrizione 02343680803 - REA: 163014

Data Iscrizione: 25.07.2005 – durata ditta 31.12.2050

Iscrizione Albo Provinciale n° 29 sez. A con det. n. 1581/2012 Reg. Gen. Verbale n. 1 del 12.03.2012

Iscrizione Albo Società Cooperative n° A169703 del 30.09.2005

ART. 3

Coordinatori delle prestazioni

I soggetti indicati dall'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni sono: Le Assistenti Sociali UEPE e la Dirigente della Struttura Comunità Alloggio per Anziani "La Valle dell'Eden" nelle vesti di Dott.ssa Melissari Carmela.

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 4 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

La Cooperativa si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

Divieto di retribuzione

E' fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

*Penelope, Società Cooperativa Sociale Onlus Via San Leonardo, 172 89015 Palmi (RC)
P.Iva 02343680803 Tel. e fax 0966.46688 — Cell. 339.5058539- 393.4315161*

Pec: penelopeonlus@pec.it e-mail melcarme@tiscali.it

Inail: Reggio Calabria 18014453/87

Inps: Reggio Calabria 6704391404

Pat: 20018997/41

N° iscrizione 02343680803 - REA: 163014

Data Iscrizione: 25.07.2005 – durata ditta 31.12.2050

Iscrizione Albo Provinciale n° 29 sez. A con det. n. 1581/2012 Reg. Gen. Verbale n. 1 del 12.03.2012

Iscrizione Albo Società Cooperative n° A169703 del 30.09.2005

ART. 7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati Assistenti Sociali UEPE e direttrice della Comunità, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8

Risoluzione della convenzione


Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9


Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Palmi 30.03.2021

Per il Tribunale
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
d.s.s. *Concetta Epifanio*
Il Presidente



Per la Cooperativa Sociale

Il Dirigente/Presidente


Penelope, Società Cooperativa Sociale Onlus Via San Leonardo, 172 89015 Palmi (RC)

P.Iva 02343680803 Tel. e fax 0966.46688 — Cell. 339.5058539- 393.4315161

Pec: penelopeonlus@pec.it e-mail melcarne@tiscali.it

Inail: Reggio Calabria 18014453/87

Inps: Reggio Calabria 6704391404

Pat: 20018997/41

N° iscrizione 02343680803 - REA: 163014

Data Iscrizione: 25.07.2005 — durata ditta 31.12.2050

Iscrizione Albo Provinciale n° 29 sez. A con del. n. 1581/2012 Reg. Gen. Verbale n. 1 del 12.03.2012

Iscrizione Albo Società Cooperative n° A169703 del 30.09.2005